Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 23 giugno 1981

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 6 aprile 1981.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di opzioni e di condizioni di polizza, presentate dalla S.p.a. Vittoria assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, nonché di opzioni e di condizioni particolari di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, nonché le sottoindicate opzioni e condizioni particolari di polizza, presentate dalla società per azioni Vittoria assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa 20G, relativa all'assicurazione mista, a premio crescente annualmente del 3% composto, di un capitale, analogamente crescente, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile;

tariffa 20B, relativa all'assicurazione mista a premio annuo di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza, oltre ad un capitale, risultante dalla rivalutazione annua delle prestazioni assicurate e del premio in misura variabile, ed una quota aggiuntiva (bonus) se l'assicurato sarà in regola con il pagamento dei premi;

tariffa 74 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio annuo, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa 76 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita crescente annualmente del 3% composto, a premio annuo analogamente composto, pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà ancora in vita con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

condizioni particolari di polizza della tariffa 74 (M-F) comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni particolari di polizza della tariffa 76 (M-F) comprensive della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni particolari di polizza della tariffa 20G, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

condizioni particolari di polizza della tariffa 20B, comprensiva della clausola di rivalutazione delle prestazioni;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita in capitale da applicarsi alle tariffe 76 (M-F) e 74 (M-F);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita, in una rendita immediata certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia, da applicarsi alle tariffe 74 (M-F) e 76 (M-F);

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita, in una rendita vitalizia su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravivente, da applicarsi alle tariffe 74 (M-F) e 76 (M-F);

opzione alla scadenza del contratto per la conversione del capitale assicurato, in una rendita vitalizia immediata, da applicarsi alle tariffe 20B e 20G.

Roma, addì 6 aprile 1981

Il Ministro: PANDOLFI

(3652)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 11 maggio 1981.

Criteri ai quali dovrà attenersi la Cassa per il credito alle imprese artigiane per l'effettuazione delle operazioni di finanziamento all'esportazione artigiana di cui all'art. 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO DEL TESORO
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949 - capo VI, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, alla esecuzione di lavori all'estero nonché alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;

Visto, in particolare, l'art. 31 della predetta legge n. 227, che autorizza la Cassa per il credito alle imprese artigiane ad effettuare con gli istituti e le aziende di credito di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, le operazioni previste dall'articolo 34, lettera *a*) e *b*) della legge 24 luglio 1952, n. 949, relative ai finanziamenti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 15 della medesima legge n. 227;

Viste le proposte formulate dal consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, nella seduta del 9 dicembre 1980, relativamente alle operazioni di cui all'art. 31 della citata legge n. 227/1977;

Ritenuto che, in relazione agli interventi di cui al citato art. 31 della legge n. 227, occorre provvedere alla determinazione dei criteri di carattere generale in base ai quali il predetto consiglio generale dovrà emanare le direttive per il compimento delle operazioni, del limite di fido concedibile ad una stessa impresa artigiana esportatrice, nonché delle misure del tasso di interesse a carico delle stesse imprese artigiane esportatrici e del correlativo tasso di riscontro o rifinanziamento a carico delle aziende di credito;

Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Il credito all'esportazione dei prodotti artigiani dovrà essere orientato di preferenza ed in armonia con i principi di carattere generale della politica del commercio estero:

a favorire una più ampia partecipazione all'attività di esportazione delle imprese artigiane e relativi consorzi, insediati nelle regioni con maggiore densità di popolazione artigiana o insufficientemente sviluppate, in organico collegamento con le direttrici dello sviluppo della produzione e dell'occupazione;

a promuovere lo sviluppo dei flussi esportativi verso nuovi mercati di sbocco, con particolare riguardo ai paesi fornitori di materie prime.

Il credito concesso dall'esportatore italiano all'acquirente estero, in quanto rifinanziato dalla Cassa, dovrà essere assicurato, ai sensi del citato art. 31 della legge n. 227/1977, dalla SACE.

La prova documentale che l'operazione è stata destinata ai fini stabiliti dall'art. 31, dovrà essere acquisita dall'Azienda di credito finanziatrice, salva la facoltà alla Cassa di accertare in ogni tempo e luogo le condizioni e le finalità delle operazioni stesse.

Art. 2.

Il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito indicati all'art. 35 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono concedere ad ogni singola impresa artigiana stabilito dall'art. 3 della legge 24 dicembre 1974, n. 713, per finanziamenti di crediti nascenti dalle esportazioni delle imprese artigiane concessi a valere sulla legge 24 maggio 1977, n. 227, è fissato a lire 200 milioni comprensivi di 1/3 per la formazione di scorte.

Resta ferma la possibilità di aumentare detto limite di ulteriori 30 milioni di lire a carico dei conferimenti regionali affluiti ai sensi dell'art. 1, lettera *b*), della legge 7 agosto 1971, n. 685, al fondo contributi costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane, secondo quanto disposto dalle relative leggi regionali.

Art. 3.

Il tasso agevolato di interesse a carico delle imprese artigiane esportatrici è determinato nella misura del 9,50 per cento.

Il predetto tasso si applica ai contratti stipulati successivamente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 4.

Ai sensi degli articoli 39 e 46 della legge 25 luglio 1952, n. 949, il tasso praticato dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane sulle operazioni di riscontro è fissato nella misura di due punti al di sotto del tasso agevolato o del maggior tasso a carico dell'impresa artigiana esportatrice.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1981
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 166

(3693)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1980

DECRETO 3 dicembre 1980, n. **1148**.

Approvazione del nuovo statuto della fondazione « Il Vittoriale degli italiani », in Gardone Riviera.

N. 1148. Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1980, col quale, sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto i Ministri del tesoro, delle finanze e della pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto della fondazione « Il Vittoriale degli italiani », in Gardone Riviera (Brescia), istituita con regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito nella legge 27 dicembre 1937, n. 2254.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *giugno* 1981
Registro n. 11 *Beni culturali, foglio n.* 294

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università degli studi sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITA' DI CAMERINO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

geometria.

UNIVERSITA' DI FERRARA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica;
meccanica razionale.

UNIVERSITA' DI FIRENZE

Facoltà di Magistero:

storia del Rinascimento.

UNIVERSITA' DI GENOVA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

analisi matematica (raddoppio).

UNIVERSITA' DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

conversione diretta dell'energia;
tecnica ed economia dei trasporti;
architettura tecnica.

Facoltà di lettere e filosofia:

storia delle dottrine politiche;
letteratura greca (R);
storia della musica.

UNIVERSITA' DI PALERMO

Facoltà di medicina e chirurgia:

patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (B);
patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica.

UNIVERSITA' DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

economia politica I e II anno.

Facoltà di giurisprudenza:

diritto pubblico generale.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3757)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazione 29 aprile 1981. Provvedimenti concernenti la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, recanti norme sull'occupazione giovanile.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'occupazione giovanile;

Vista la legge 6 febbraio 1981, n. 21, che prevede lo stanziamento annuo di 300 miliardi di lire per il periodo 1981-83, per far fronte agli oneri derivanti dalla proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni fino all'espletamento degli esami di idoneità da parte delle Amministrazioni stesse;

Vista la nota 3173/L.G. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con la quale vengono segnalate le previsioni di massima sulle occorrenze finanziarie, relative al 1981, connesse con la proroga dei contratti stipulati con i giovani impegnati nell'attuazione di progetti di occupazione delle regioni a suo tempo approvati dal CIPE;

Considerato che le esigenze finanziarie per la corresponsione delle retribuzioni ai giovani delle amministrazioni centrali dello Stato, avuto riguardo ai tempi previsti per l'espletamento degli esami di idoneità da parte delle amministrazioni stesse, si riferiscono, in misura pressoché esclusiva, all'anno in corso, per cui le autorizzazioni di spesa recate dalla legge n. 21/81 per il 1982 e per il 1983 potranno essere destinate, per la loro massima parte, alle regioni;

Ritenuta la necessità, ai fini di procedere ad ulteriori assegnazioni alle regioni, che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro acquisiscano preliminarmente le prescritte rendicontazioni regionali relative alle spese sostenute a tutto l'esercizio finanziario 1980, per poter procedere, su quella base, alla verifica sulle reali occorrenze delle regioni, correlate al numero dei giovani effettivamente occupati;

Tenute presenti le particolari condizioni socio-economiche delle regioni Calabria, Campania e Basilicata;

Su proposta dei Ministri del lavoro e del tesoro;

Delibera:

Le regioni sono invitate a trasmettere ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, entro e non oltre il 30 novembre 1981, le rendicontazioni definitive sulle spese sostenute a tutto il 1980, riferite ai giovani in servizio, al fine di procedere alle assegnazioni delle ulteriori somme spettanti per il 1981.

A valere sullo stanziamento di 300 miliardi di lire per il 1981, recato dalla legge n. 21/1981 richiamata in premessa, sono conferite alle Regioni sottoelencate, a titolo di anticipo, le seguenti somme:

Regioni	Miliardi di lire
Basilicata	2,334
Campania	32,666
Calabria	40,000
Totale	75,000

Roma, addì 29 aprile 1981

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica Vice Presidente del CIPE
LA MALFA

(3697)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Arruolamento di duemiladuecento volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi, per l'anno 1982, con ferma sessennale.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Marina militare, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 914: «Testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del Corpo reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della regia marina», e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1938, n. 1368: «Modifiche all'ordinamento del C.E.M.M. ed allo stato giuridico dei sottufficiali della regia Marina»;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 599: «Stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica»;

Vista la legge 25 febbraio 1956, n. 121: «Facilitazioni per l'arruolamento nel Corpo equipaggi militari marittimi ai giovani provenienti dalle scuole dell'Ente nazionale per l'educazione marinara e dalla scuola di avviamento dell'Istituto Scilla»;

Vista la legge 27 novembre 1956, n. 1368: «Modifiche al testo unico sull'ordinamento del Corpo equipaggi militari marittimi approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914»;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 99: «Durata e decorrenza della ferma per i giovani arruolati nel Corpo equipaggi militari marittimi con le facilitazioni previste dal decreto legislativo 31 maggio 1964, n. 572 e dalla legge 25 febbraio 1956, n. 121»;

Vista la legge 10 giugno 1964, n. 447: «Norme per i volontari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e nuovi organici dei sottufficiali in servizio permanente delle stesse forze armate» e successive modificazioni;

Vista la legge 26 maggio 1969, n. 310: «Agevolazioni per l'arruolamento nel C.E.M.M. dei giovani licenziati presso gli istituti professionali per le attività marinare e per l'industria e l'artigianato»;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382: «Norme di principio sulla disciplina militare».

Decreta:

Capitolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

E' indetto per l'anno 1982 un arruolamento di duemiladuecento volontari nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei per la ammissione alle scuole sottufficiali, in una delle seguenti categorie e specialità:

Categoria	Specialità
Elettrotecnici	Tecnici elettronici Elettricisti Elettromeccanici
Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti Segnalatori Ecogoniometristi Radaristi
Tecnici di macchine	Meccanici Motoristi navali
Tecnici di armi	Meccanici di artiglieria Artificieri Meccanici di siluri Meccanici di armi subacquee
Specialisti del servizio amministrativo e logistico	Furieri segretari Furieri contabili Furieri A.D.P. Furieri sussistenza Infermieri Musicanti
Nocchieri	—
Palombari	—
Incursori	—
Nocchieri di porto	—

Le categorie e specialità verranno assegnate da apposita commissione in base ai risultati egli esami psico-fisici, tenendo anche presenti i desiderata espressi nella domanda dai singoli candidati.

Per gli arruolati ai sensi del presente bando saranno svolti due distinti corsi, che avranno inizio rispettivamente il 15 aprile ed il 15 settembre 1982.

Gli arruolati seguiranno il corso presso la scuola sottufficiali di Taranto ad eccezione degli assegnati alle categorie nocchieri, nocchieri di porto e tecnici di macchine, i quali saranno avviati alla scuola di La Maddalena (Sassari).

Il Ministero si riserva la facoltà di escludere alcune categorie-specialità dall'arruolamento per uno dei due corsi.

Art. 2.

Possono partecipare all'arruolamento coloro i quali siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano la cittadinanza italiana. Può essere ammesso all'arruolamento anche lo straniero che prestando servizio militare, possa acquisire la cittadinanza italiana a norma dello art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, purché in una delle seguenti condizioni:

sia nato in Italia o sia figlio di genitori quivi residenti da almeno dieci anni al tempo della sua nascita;

il padre o la madre o l'avo paterno siano stati cittadini italiani per nascita;

b) siano nati negli anni 1962, 1963, 1964, 1965 e 1966 (limitatamente ai nati prima del 31 agosto).

I giovani nati in data posteriore al 31 marzo 1966 potranno partecipare soltanto al corso che avrà inizio il 15 settembre 1982;

c) siano in possesso della licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente o superiore (per gli aspiranti alla specialità infermieri è richiesto il titolo di studio di ammissione al terzo anno di scuola secondaria di secondo grado).

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, della equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati;

d) abbiano idoneità fisica alla prestazione del servizio militare marittimo;

e) siano di buona condotta;

f) siano celibi o vedovi senza prole;

g) non siano stati prosciolti da precedente arruolamento volontario in Marina od in altra Forza armata per motivi disciplinari o di studio.

Il Ministro della difesa può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dall'arruolamento qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle scuole sottufficiali.

Art. 3.

La domanda di partecipazione all'arruolamento dovrà:

a) essere redatta su carta bollata da L. 2.000 secondo lo schema allegato;

b) essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - Divisione 1ª - Sezione 2ª - 00100 Roma;

c) essere sottoscritta dall'aspirante;

d) riportare l'indicazione precisa del domicilio;

e) riportare in calce, qualora il candidato non abbia superato il diciottesimo anno di età, l'assenso di entrambi i genitori o di chi esercita la potestà, autenticato da un pubblico ufficiale del comune o dalla capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere, da cui risulti che, in caso di arruolamento, si acconsente a far contrarre all'interessato la ferma di anni sei.

Nel caso che l'atto di assenso sia firmato da uno solo dei genitori dovranno essere documentati i motivi per cui manca l'assenso dell'altro genitore;

f) riportare in allegato il certificato di studio previsto dall'art. 2, comma *c*), con l'indicazione della valutazione conseguita;

g) riportare l'indicazione di tre categorie-specialità preferite.

I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare italiana del luogo, attestante l'eventuale ultima residenza dei genitori in Italia ed una dichiarazione di equipollenza del titolo di studio, se conseguito all'estero.

Art. 4.

Le domande dovranno pervenire alla Direzione generale per il personale militare della Marina entro e non oltre il 15 dicembre 1981 per la partecipazione al corso che avrà inizio il 15 aprile 1982 ed entro e non oltre il 15 maggio 1982, per la partecipazione al corso che avrà inizio il 15 settembre 1982.

Per i residenti all'estero le domande dovranno pervenire rispettivamente entro e non oltre il 1° dicembre 1981 ed il 1° aprile 1982.

Le domande che perverranno dopo le date sopraindicate saranno tenute presenti per i corsi successivi, sempre che gli aspiranti rientrino nei requisiti previsti dai relativi bandi di arruolamento.

Capitolo II

SVOLGIMENTO DELL'ARRUOLAMENTO

Art. 5.

I giovani aspiranti all'arruolamento riceveranno l'invito a presentarsi, ad iniziare presumibilmente rispettivamente dal 15 gennaio e dal 15 giugno 1982, presso l'infermeria della Marina militare di Napoli o Venezia, muniti di documento di identità, per essere sottoposti, da parte di apposite commissioni, all'accertamento della idoneità fisica al servizio militare marittimo in qualità di volontari.

Il giudizio delle commissioni è inappellabile.

Al termine dell'accertamento dell'idoneità fisica gli aspiranti saranno rinviati al proprio domicilio.

I residenti all'estero saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica nella sede di Taranto, in occasione della convocazione di cui al successivo art. 7.

Art. 6.

L'ente sanitario che ha sottoposto l'aspirante a visita medica curerà il rimborso all'interessato del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare per il percorso di andata e ritorno dal proprio domicilio alla sede di convocazione.

Per ottenere il rimborso gli interessati dovranno: acquistare il biglietto di viaggio alla stazione di partenza avvalendosi dello scontrino mod. *B*/1 allegato alla lettera di convocazione, attenersi scrupolosamente alle norme indicate nella lettera di convocazione stessa ed esibire il biglietto all'ente presso il quale saranno stati convocati.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Durante la permanenza presso la sede di selezione fisica gli aspiranti fruiranno gratuitamente di vitto e alloggio.

I domiciliati nel comune sede di esame potranno, a richiesta, essere lasciati liberi per vitto e pernottamente presso il loro domicilio.

Gli aspiranti non presentatisi il giorno stabilito si intenderanno rinunciatari.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nell'impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempre che le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

Art. 7.

I giovani giudicati fisicamente idonei saranno ulteriormente convocati nella sede di Taranto, ad iniziare rispettivamente dalla metà di marzo e metà di agosto 1982, per essere sottoposti, da parte di apposite commissioni, ad esame psicoattitudinale e visita medica di controllo per l'assegnazione delle categorie-specialità e per essere incorporati nella Marina militare se dichiarati definitivamente idonei.

I giudizi delle commissioni, medica e psico-attitudinale, sono inappellabili.

Gli aspiranti residenti all'estero saranno convocati direttamente nella sede di Taranto per essere sottoposti in unica soluzione a visita medica ed esame psico-attitudinale, ed incorporati qualora idonei.

Art. 8.

Il comando scuola sottufficiali di Taranto, che ha sottoposto l'aspirante a prova psico-attitudinale, curerà il rimborso all'interessato del biglietto di viaggio in ferrovia a tariffa militare per il percorso dal domicilio alla sede di convocazione.

I non idonei saranno rinviati al domicilio con spese di viaggio a carico dell'amministrazione militare marittima.

Per ottenere il rimborso gli interessati dovranno attenersi alle norme già indicate nell'art. 6, secondo capoverso.

Il rimborso delle spese di viaggio per il rientro al domicilio non compete ai rinunciatari.

Gli aspiranti residenti all'estero dovranno sostenere a loro spese il viaggio di andata, ed eventuale ritorno, dalla residenza al confine con il territorio italiano, restando a carico dell'amministrazione il solo viaggio in territorio nazionale.

Il Ministero della difesa si riserva la facoltà di autorizzare, in via eccezionale, la presentazione in ritardo di coloro che, per comprovati motivi, si siano trovati nell'impossibilità di presentarsi il giorno stabilito, sempreché le commissioni non abbiano terminato il lavoro.

In base all'esito della visita medica, delle prove psicoattitudinali e alla valutazione complessiva degli studi compiuti, una apposita commissione ministeriale formerà una graduatoria, tenedo conto delle preferenze indicate dai concorrenti.

Art. 9.

I giovani rientrati in graduatoria, nel limite dei posti disponibili, saranno incorporati e contrarranno, entro quattro mesi, arruolamento volontario nel C.E.M.M. sottoscrivendo apposito «atto di arruolamento» con il quale assumeranno la qualità di militare del C.E.M.M. e saranno assoggettati alle relative disposizioni di legge.

Con l'atto di arruolamento i giovani dovranno vincolarsi alla ferma volontaria di anni sei.

Per i giovani arruolati, i comandi delle scuole sottufficiali richiederanno d'ufficio i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana. Per i cittadini stranieri sarà richiesto apposito documento che comprovi quanto previsto, per essi, all'art. 2, lettera *a*);

c) certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che, in ragione dell'età, sono iscritti nelle liste di leva;

d) certificato di stato libero o da cui risulti lo stato di vedovo senza prole;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

In caso di discordanza fra i dati relativi ai requisiti essenziali dichiarati e sottoscritti dagli aspiranti e quelli risultati dai certificati richiesti d'ufficio, il Ministero della difesa potrà disporre il proscioglimento d'autorità dalla ferma, qualunque sia l'epoca in cui la discordanza venga riscontrata.

Capitolo III

AGEVOLAZIONI - TRATTAMENTO ECONOMICO - CARRIERA E VANTAGGI

Art. 10.

In virtù della legge 26 maggio 1969, n. 310, i giovani licenziati dagli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti saranno ammessi alle seguenti ferme, in luogo di quella di anni sei di cui al precedente art. 1:

a) licenziati dalle sezioni «padroni marittimi»: ferma di anni quattro;

b) licenziati dalle sezioni «meccanici e motoristi navali», «elettricisti di bordo», «radiotelegrafisti di bordo»: ferma di anni tre.

I limiti di età di cui al precedente art. 2 comma *b*) sono prorogati di anni due per gli aspiranti alla ferma di anni quattro e di anni tre per gli aspiranti alla ferma di anni tre.

Superata la visita medica e le prove psico-attitudinali ai candidati sarà assegnata la categoria-specialità risultante dal seguente specchio:

Titolo di studio	Categoria	Specialità
Padroni marittimi per il traffico e per la pesca	Nocchieri e nocchieri di porto	
Radiotelegrafisti di bordo	Specialisti delle telecomunicazioni e scoperta	Radiotelegrafisti
Meccanici e motoristi navali	Tecnici di macchine	Meccanici Motoristi navali
Elettricisti di bordo	Elettrotecnici	Elettricisti

I concorrenti seguiranno quindi un tirocinio di durata non superiore a sei mesi al termine del quale, se idonei, saranno definitivamente incorporati nel C.E.M.M. Essi, all'atto dell'ammissione al tirocinio, sono classificati comuni di 2ª classe.

I giovani arruolati con la ferma di anni 4 o di anni 3, che siano dichiarati idonei al termine del tirocinio, sono aggregati, agli effetti della carriera ai volontari dei corsi ordinari che in epoca immediatamente successiva all'arruolamento di cui si tratta abbiano iniziato rispettivamente il terzo e il quarto anno di ferma. Essi assumono il grado di Sergente, e cioè quello rivestito dai volontari dei corsi ai quali sono aggregati, con anzianità non anteriore alla data di dichiarazione della idoneità.

Art. 11.

L'amministrazione M.M. fornirà gratuitamente agli incorporati alloggio, vitto (fino alla promozione a sergente) e vestiario nonchè libri e materiale di cancelleria. In conseguenza l'arruolato non sopporterà spese di mantenimento durante il periodo di permanenza alle scuole sottufficiali.

La paga corrisposta sarà quella prevista dalle vigenti disposizioni legislative sul servizio militare volontario in relazione all'anzianità di servizio e al grado rivestito.

Art. 12.

Lo sviluppo della carriera è stabilito dal testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'ordinamento del C.E.M.M. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 914 e successive modificazioni, dalla legge 27 novembre 1956, n. 1368 e dalla legge 10 giugno 1964, n. 447.

Gli arruolati frequenteranno presso le scuole sottufficiali un corso di istruzione della durata di circa tre anni per gli appartenenti alla specialità infermieri, di circa due anni per gli appartenenti alle specialità tecnici elettronici ed elettromeccanici e di circa un anno per gli appartenenti a tutte le altre specialità e categorie.

Per la specialità infermieri viene effettuato un solo corso con inizio al 15 settembre 1982. Al termine del corso triennale gli idonei conseguono il titolo di «Infermiere professionale di Stato».

Gli allievi sono classificati comuni di 2ª classe all'atto dell'incorporamento; comuni di 1ª classe, qualora idonei, dopo otto mesi di ferma; sono promossi sottocapi dopo dodici mesi di ferma.

I sottocapi volontari sono scrutinati per l'avanzamento al grado di sergente, con il criterio dell'anzianità e per corsi di arruolamento, dopo un minimo di 18 mesi di servizio, in relazione alla disponibilità di posti nella forza organica dei sergenti.

Al termine della ferma sessennale gli interessati, previo concorso, possono contrarre una ulteriore ferma biennale, e superato un corso di istruzione generale professionale, qualora idonei, essere promossi al grado di 2° capo e trasferiti in servizio permanente.

I sottufficiali in servizio permanente possono, se idonei e in relazione alla disponibilità dei posti in organico:

percorrere tutta la carriera di sottufficiale, essere nominati ufficiali del C.E.M.M. e raggiungere il grado di Capitano di corvetta;

concorrere, dopo conseguito apposito titolo di studio di scuola media superiore, alla nomina ad ufficiale del ruolo speciale con la possibilità di raggiungere il grado di capitano di vascello;

concorrere, tra il dodicesimo ed il ventesimo anno di servizio, per un impiego civile di Stato, entrando, con l'anzianità ed il trattamento economico conseguiti, nei ruoli degli impiegati dell'amministrazione statale, carriera esecutiva.

I sottufficiali della marina militare possono inoltre partecipare ai concorsi per essere ammessi all'Accademia navale, purchè abbiano conseguito uno dei titoli di studio valevoli per l'ammissione ai corsi normali di detto istituto, non abbiano superato il 26° anno di età, abbiano compiuto tre anni di servizio di ferma volontaria dei quali uno di imbarco su nave in armamento o in riserva e se riconosciuti idonei e meritevoli dalla commissione di avanzamento del Corpo equipaggi militari marittimi.

Art. 13.

L'arruolamento volontario a ferma sessennale offre i seguenti vantaggi:

a) frequenza di un corso professionale teorico-pratico, di durata variabile da circa tre anni a circa un anno, a seconda della categoria/specialità assegnata, con susseguente qualificazione di mestiere, utile per un successivo inserimento nella attività lavorativa pubblica e privata. Al termine della ferma sarà rilasciato, in relazione alla categoria/specialità assegnata, apposito certificato professionale riconosciuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale (circolare n. 9 del 16 marzo 1971);

b) trattamento economico proprio del personale volontario, con diritto alla percezione di una particolare indennità di cessazione del rapporto di lavoro (premio di congedamento), in caso di congedamento al termine della ferma;

c) trattamento previdenziale con:

iscrizione d'ufficio nelle matricole della Gente di Mare (marittimi);

assicurazione presso la Cassa nazionale per la previdenza marinara per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nonchè contro la tubercolosi e la disoccupazione involontaria, a partire dal primo giorno successivo al compimento del servizio corrispondente a quello della ferma di leva marittima e fino al termine della ferma volontaria.

I contributi previdenziali sono a totale carico della Marina militare; essi, all'atto del congedamento degli interessati, possono essere trasferiti a qualsiasi altra cassa di previdenza, presso la quale costituiranno diritto al riconoscimento del servizio prestato nella Marina militare ai fini del trattamento di quiescenza per qualunque ulteriore attività lavorativa.

Art. 14.

In caso di congedamento il militare può usufruire delle seguenti agevolazioni:

a) riserva, senza concorso, di posti fra quelli resisi disponibili annualmente nelle categorie dei ruoli delle lavorazioni e dei servizi generali delle maestranze del Ministero della difesa, per il personale militare volontario specializzato, congedato senza demerito al termine della ferma o della rafferma, che ne faccia domanda nei termini previsti;

b) conferimento, senza concorso, ai volontari congedati da non più di tre anni senza demerito, che ne facciano domanda nei termini prescritti e siano in possesso del titolo di studio richiesto, dei posti di impiego civile nell'amministrazione della difesa riservati ai Sottufficiali a sensi degli articoli 57 e 59 della legge 31 luglio 1954, n. 599, e rimasti vacanti;

c) riserva di posti presso le amministrazioni, aziende, enti ed istituti per i quali si applica la legge 2 aprile 1968, n. 482, per i volontari specializzati congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma, che ne facciano domanda entro i temini prescritti e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 maggio 1981

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1981
Registro n. 18 Difesa, foglio n. 88

ALLEGATO *A*

Schema di domanda per l'arruolamento
(in carta da bollo da L. 2.000)

(La domanda per essere considerata valida dovrà essere corredata del titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media inferiore).

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della marina - 1ª Divisione - 2ª Sezione - 00100 - ROMA

Io sottoscritto . . . . .
(cognome e nome in stampatello)
nato a . . . . il . . . .
residente in . . . .
(località - via/piazza - numero)
stazione ferroviaria più vicina . . .
in possesso del titolo di studio di (1) .
che allego, chiedo di essere ammesso all'arruolamento volontario nel C.E.M.M. con ferma di anni sei (2) nella categoria o specialità che mi verrà assegnata come più adatta alla mia attitudine in sede di prove selettive.
Dichiaro di essere cittadino italiano (o nelle condizioni previste dalla legge 13 giugno 1912, n. 555, (3), di non avere precedenti penali nè pendenze penali in corso (4), di essere celibe o vedovo senza prole, di non avere in atto infermità, imperfezioni o mutilazioni gravi ed evidenti, di non essere stato prosciolto da precedenti arruolamenti volontari in marina od in altre forze armate per motivi disciplinari o di studio.
In atto presto servizio di leva nel . . . . . (5).
Preferirei essere classificato in una delle seguenti categorie e specialità: . . . .
Chiedo inoltre che tutte le comunicazioni inerenti la presente domanda mi siano inviate al seguente indirizzo:
cognome . . . . nome . . . . .
via/piazza . . . . n. . . . città . .
c.a.p. . . .

Data lì . . . . . .

. . . .
(firma dell'interessato)

Assentimento dei genitori
o di chi ne fa le veci (6)

(padre) . . . . . .

(madre) . . . . . .

Visto per l'autenticazione (6) . . . .

(1) Il titolo di studio deve essere rilasciato da una scuola statale o legalmente riconosciuta.

(2) I licenziati di istituti professionali di Stato a carattere marinaro sezione «Padroni Marittimi» correggano «ferma di anni 6» in «ferma di anni 4».

I licenziati di istituti professionali di Stato a carattere marinaro sezione «Meccanici e motoristi navali», «Elettricisti di bordo» e «Radiotelegrafisti» correggano «ferma di anni 6» in «ferma di anni 3».

(3) Condizioni per acquisire la cittadinanza italiana prestando servizio militare (legge 13 giugno 1912, n. 555, art. 3):
nati in Italia o figli di genitori quivi residenti da almeno 10 anni al tempo della nascita dell'interessato;
padre o madre o avo paterno cittadini italiani per nascita.

(4) In caso contrario indicare presso quale autorità giudiziaria pende giudizio.

(5) Da compilare qualora l'interessato stia assolvendo il servizio obbligatorio di leva. Specificare la forza armata presso la quale presta servizio.

(6) Necessario qualora il candidato non abbia compiuto i 18 anni. La firma di assentimento di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci dovrà essere autenticata da un pubblico ufficiale del comune o dalla capitaneria di porto o da un comando dei carabinieri o da un notaio o da un cancelliere.

N.B. — I giovani residenti all'estero, all'atto della presentazione della domanda, dovranno allegare ad essa:
una dichiarazione dell'autorità diplomatica o consolare attestante la eventuale ultima residenza dei genitori in Italia;
una dichiarazione vistata dalla predetta autorità e, se minorenni, controfirmata dai genitori, in cui si prende impegno a sostenere a proprie spese i viaggi di andata e ritorno al di fuori del confine del territorio italiano.

(3733)

MINISTERO DELL'INTERNO

Istituzione di centosessanta borse di studio per la frequenza ai corsi per aspiranti segretari comunali per l'anno accademico 1981-82.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visti i propri decreti in data 10 luglio 1979, 23 luglio e 2 dicembre 1980, concernenti l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di studio per aspiranti segretari comunali;

Visti gli articoli 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 e 6 della legge 17 febbraio 1968, n. 107;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite centosessanta borse di studio per la frequenza di corsi per aspiranti segretari comunali che saranno tenuti a:

Roma	per 80 posti
Torino	» 40 »
Nuoro	» 40 »

I corsi hanno il fine di preparare gli aspiranti alla carriera di segretario comunale e consistono in lezioni, esercitazioni pratiche e conferenze nonchè in un periodo di tirocinio della durata di quarantacinque giorni presso comuni.

Le lezioni, le esercitazioni e le conferenze hanno inizio il 10 novembre 1981 e termine in via di massima entro il 30 aprile 1982.

Entro i dieci giorni successivi hanno luogo gli esami finali consistenti in una prova scritta di diritto costituzionale e amministrativo, una prova scritta di legislazione amministrativa sull'attività degli enti locali e una prova orale nelle materie oggetto dell'insegnamento.

I candidati che superano le prove di cui sopra sono ammessi al tirocinio pratico per un periodo di quarantacinque giorni presso comuni viciniori alla sede in cui si è svolto il corso.

Sulla base dei voti riportati negli esami e del risultato del tirocinio, viene assegnato a ciascun allievo il voto complessivo di diploma espresso in sessantesimi.

Art. 2.

Ai corsi possono essere ammessi i cittadini italiani che non abbiano obblighi militari da assolvere durante l'anno accademico 1981-82 e che alla data del 31 luglio 1981:

1) non abbiano superato il 35° anno di età (non sono ammesse elevazioni del limite di età);

2) abbiano conseguito il diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche, scienze di-

plomatiche e consolari, scienze coloniali, scienze politiche e sociali, economia e diritto, scienze economiche e marittime ovvero in altre discipline riconosciute per legge equipollenti.

Non sono ammessi coloro che negli analoghi corsi degli anni precedenti siano stati espulsi per motivi disciplinari o esclusi per assenze ingiustificate o per scarso profitto o non abbiano superato gli esami finali ovvero abbiano già conseguito il diploma di aspirante segretario comunale.

Art. 3.

Saranno ammessi ai corsi gli aspiranti classificati utilmente nella graduatoria di merito che verrà formulata da apposita commissione, tenendo conto per ognuno:

a) della votazione riportata nel diploma di laurea;

b) della votazione riportata negli esami sostenuti durante il corso degli studi universitari nelle seguenti materie:

istituzioni di diritto privato;
diritto costituzionale o istituzioni di diritto pubblico;
diritto amministrativo;
diritto del lavoro;
diritto penale;
contabilità di Stato;
economia politica;
scienza delle finanze e diritto finanziario;

c) degli altri titoli eventualmente esibiti.

A parità di merito saranno applicate le norme vigenti in materia di preferenze nell'ammisisone ai pubblici impieghi.

La destinazione ai singoli corsi sarà disposta in base allo ordine di graduatoria tenuto conto delle preferenze espresse da ognuno nella domanda di partecipazione al concorso e, in subordine, della provincia di residenza.

Art. 4.

La domanda di ammissione ai corsi, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale dell'amministrazione civile, deve essere presentata esclusivamente alla prefettura di residenza o spedita alla stessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il perentorio termine del 31 luglio 1981.

Alla domanda vanno uniti:

1) certificato attestante il conseguimento del diploma di laurea con l'indicazione del relativo punteggio;

2) certificato dal quale risultino tutti gli esami universitari obbligatori e facoltativi superati con l'indicazione del relativo punteggio;

3) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare o dal medico condotto o un ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti l'idoneità fisica dello aspirante a frequentare i corsi e ad assumere l'impiego di segretario comunale;

4) i documenti attestanti i titoli di preferenza eventualmente posseduti;

5) ogni altro documento comprovante il possesso di titoli ritenuti utili per la classificazione in graduatoria (altra laurea, corsi post-laurea, abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali sono richieste le lauree indicate all'art. 2, ecc.).

Tutti i documenti devono essere prodotti in bollo.

Le copie, pure in bollo, devono essere debitamente autenticate nelle forme previste dall'art. 14, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere esenti da obblighi militari durante l'anno accademico 1981/1982;

di non trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 2 del presente decreto;

le sedi alle quali desiderano essere assegnati, in ordine di preferenza.

La firma in calce alla domanda dev'essere autenticata nelle forme previste dall'art. 20, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 5.

Gli allievi sono tenuti a frequentare le lezioni, le esercitazioni pratiche e le conferenze per tutta la durata del corso ed a compiere il tirocinio finale, se vi sono ammessi.

Le assenze non giustificate da comprovati motivi di salute, da gravi motivi di famiglia o dall'adempimento di obblighi di legge, che oltrepassino i tre giorni e le assenze, anche giustificate, protrattesi nell'anno accademico per venti giorni consecutivi o per più di trenta giorni non consecutivi, comportano la esclusione dal corso.

Saranno inoltre esclusi dal corso, su proposta del consiglio dei docenti, gli allievi che non dimostrino, attraverso le periodiche prove e le esercitazioni scritte, di trarre sufficiente profitto.

Art. 6.

Per tutta la durata del corso i partecipanti riceveranno una borsa di studio di L. 400.000 (quattrocentomila) mensili, ridotta a L. 150.000 (centocinquantamila) mensili per coloro che risiedono nella stessa città dove si svolge il corso.

Tale riduzione non si applica per il periodo del tirocinio.

La borsa verrà corrisposta alla fine di ciascun mese su certificazione del direttore del corso attestante che l'allievo ha regolarmente frequentato le lezioni ed ha effettuato il tirocinio finale con profitto.

Art. 7.

Ai partecipanti che avranno superato le prove finali del corso e di tirocinio verrà rilasciato un attestato di diploma, il quale costituirà titolo valutabile nei concorsi a posti di segretario comunale nella qualifica iniziale, oltre che per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per il conferimento di incarichi di reggenza o di supplenza presso i comuni della classe quarta, a norma dell'art. 3 della legge 11 novembre 1975, n. 587.

Coloro che avranno conseguito il diploma con votazione complessiva non inferiore a 48/60 riceveranno un premio di profitto di L. 100.000 (centomila).

Roma, addì 11 giugno 1981

p. *Il Ministro*: CORDER

(3677)

REGIONE LOMBARDIA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario del consorzio sanitario di zona Como 4 - esterno sud-est.

Con decreto del presidente della giunta regionale 16 marzo 1981 è stata nominata la commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario del consorzio sanitario di zona Como 4, esterno sud-est, così composta:

Presidente:

Piccolo dott. Antonio, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale.

Componenti:

Barbuzzi dott. Pasquale, funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione regionale;
Fara prof. Gaetano, titolare della cattedra di igiene seconda dell'Università di Milano;
Dioguardi prof. Nicola, direttore dell'istituto di patologia medica dell'Università di Milano;
Semeraro dott. Riccardo, medico provinciale di Brescia;
Gavazzoni dott. Angelo, ufficiale sanitario del comune di Como.

Segretario:

Culotta Rosario, funzionario dell'amministrazione regionale.

La commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

(3572)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 aprile 1981, n. 73.

Aumento del finanziamento della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, concernente provvedimenti in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia e modifiche alla legge regionale 18 agosto 1978, n. 48.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 2 *maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di lire 300 milioni autorizzata con la legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, per la concessione di sussidi straordinari e contributi in favore delle associazioni culturali e ricreative operanti in Sicilia, è elevata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1981, a lire 500 milioni.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 52, si applicano per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1978, n. 48.

Art. 3.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 48, è abrogato.

Art. 4.

Il contributo di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1980, n. 149, è concesso alle istituzioni indicate nello articolo medesimo che, alla data del 1° novembre 1980, abbiano rogato il loro atto costitutivo.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte del recupero delle somme erogate ai comuni a norma della legge regionale 7 agosto 1953, n. 46, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43.

Gli oneri a carico degli esercizi successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, elemento di programma 06.02.02.03: « Finanziamento nuovi interventi legislativi non compresi negli altri elementi di programma » (Fondi ordinari - spese correnti), mediante riduzione di pari importo delle relative disponibilità.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 aprile 1981

D'ACQUISTO

ORDILE — MACALUSO

LEGGE 28 aprile 1981, n. 74.

Provvedimenti për valorizzare il ruolo e le funzioni delle comunità montane in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 2 *maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le comunità montane, in deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 30 novembre 1974, n. 38, fino all'approvazione dei piani quinquennali e comunque entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, possono predisporre ed attuare programmi relativi ad opere ed interventi urgenti, deliberati dal consiglio della comunità, per importo fino alla concorrenza delle somme già attribuite alle singole comunità.

I predetti programmi sono approvati dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del comitato regionale della programmazione, per la compatibilità con altri interventi regionali ed extraregionali prescrivendo, ove occorra, le necessarie modifiche.

I pareri del comitato regionale della programmazione dovranno essere resi entro i trenta giorni successivi alla ricezione dei programmi e si intendono positivamente espressi trascorso infruttuosamente il termine predetto.

L'assessore, entro i successivi quindici giorni, emana il decreto di approvazione dei programmi.

Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma i programmi sono immediatamente operativi ed efficaci a tutti gli effetti.

Per le opere di cui al primo comma, i controlli sono svolti, a norma delle leggi vigenti, dall'ispettorato tecnico regionale di cui all'art. 18 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 2.

Art. 2.

Agli interventi previsti dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge regionale n. 35 del 10 agosto 1978.

Ogni iniziativa ed ogni responsabilità per la realizzazione delle opere comprese nel programma approvato, sono attribuite alla comunità montana, che provvede, direttamente o mediante delega ad altri enti, alle gare di appalto, alla stipula dei contratti per l'esecuzione dei lavori, prescindendo da ogni approvazione dell'amministrazione regionale.

Art. 3.

Le comunità montane, per la redazione dei piani di sviluppo quinquennali, dei progetti esecutivi e degli altri elaborati necessari, possono avvalersi di professionisti privati ove non dispongano di personale tecnico distaccati dagli enti di cui all'art. 27 della legge regionale n. 38 del 1974.

Art. 4.

Il programma di opere e di interventi urgenti deve comprendere principalmente interventi al servizio dell'agricoltura: viabilità rurale da realizzare secondo criteri di rigorosa economicità, anche in deroga alle norme UNI, ivi comprese quelle a carattere interpoderale; elettrificazione rurale e prevalente insediamento contadino; iniziative zootecniche a carattere collettivo ivi comprese quelle previste dall'art. 12 della legge 10 maggio 1976, n. 352, al servizio di forme associative e cooperative unitarie prevalentemente costituite da piccoli allevatori; impianti collettivi di conservazione, lavorazione e commercializzazione di prodotti zootecnici e cerealicoli, ottenuti nei territori montani, al servizio di forme associative e cooperative unitarie di piccoli e medi produttori.

Art. 5.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente accredita a ciascuna comunità montana, istituita nel territorio regionale, i fondi statali di cui alle leggi 3 dicembre 1971, n. 1102 ed 11 marzo 1975, n. 72, già attribuiti in virtù dell'art. 9 della legge regionale 17 luglio 1972, n. 34, e successive modificazioni.

Con lo stesso provvedimento l'assessore regionale per il territorio e l'ambiente attribuisce, altresì, ed accredita ad ogni singola comunità montana, anche a titolo di anticipazione, le quote dei fondi statali previsti dall'art. 48 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, relativi agli esercizi finanziari 1979, 1980, 1981.

Art. 6.

Le comunità montane sono autorizzate a presentare direttamente alla CEE, in base al regolamento della stessa, progetti di opere per ottenere approvazione e finanziamenti.

La differenza tra il finanziamento ottenuto e quello necessario è posto a carico del bilancio dell'ente richiedente.

Art. 7.

Potranno usufruire dei benefici della presente legge le comunità montane che avranno rinnovato gli organi istituzionali a seguito delle elezioni amministrative del giugno 1980.

Art. 8.

In deroga alle norme di cui al penultimo comma dell'art. 4 della legge regionale n. 38 del 1974 i progetti di statuto adottati dalle comunità montane devono essere approvati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Trascorso infruttuosamente tale termine gli statuti diventano efficaci a tutti gli effetti.

La susseguente determinazione del Governo regionale deve fare salvi tutti i provvedimenti emessi dalla comunità montana nelle more dell'intervento regionale.

Art. 9.

Ai presidenti delle comunità montane può essere corrisposta un'indennità mensile di carica entro i seguenti importi:

a) comunità con estensione territoriale sino ad ettari 40 mila, fino a lire 220 mila;

b) comunità con estensione territoriale da ettari 40.001 a 70 mila, fino a lire 260 mila;

c) comunità con estensione territoriale oltre ettari 70 mila, fino a lire 300 mila.

Art. 10.

Ai componenti della giunta esecutiva può essere corrisposta un'indennità mensile di carica in misura non superiore al 30 per cento di quella fissata per il presidente.

Art. 11.

Ai consiglieri delle comunità montane può essere corrisposta un'indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute del consiglio, di importo non superiore a L. 10.000.

Le indennità di carica di cui agli articoli precedenti non si cumulano con l'indennità di presenza.

Art. 12.

Le indennità di carica e di presenza non possono cumularsi con le indennità parlamentari e regionali e con le indennità di carica comunali; possono invece cumularsi con le indennità di presenza spettanti per la partecipazione alle sedute dei consigli comunali.

Non possono essere attribuiti agli organi delle comunità montane altri emolumenti, deliberati a qualsiasi titolo non previsto dalla presente legge.

Art. 13.

Ai presidenti, ai componenti della giunta esecutiva ed ai consiglieri delle comunità montane, che per ragioni del loro mandato si rechino fuori del territorio della comunità medesima, spetta il trattamento economico di missione vigente per i dipendenti dello Stato.

Il trattamento economico di missione è quello previsto per i dipendenti dello Stato aventi le qualifiche indicate al punto 2 della tabella *A* allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive aggiunte e modifiche.

Art. 14.

Ai presidenti, ai componenti della giunta esecutiva ed ai consiglieri delle comunità montane spetta, se risiedono in comuni distanti non meno di 15 chilometri dalla sede della comunità montana, il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione a ciascuna seduta di consiglio o di giunta, nella misura indicata dal precedente articolo.

Spetta ugualmente il rimborso delle spese di viaggio, relative a trasferte nell'ambito del territorio della comunità montana, effettuate dai predetti amministratori e consiglieri per ragioni del loro mandato in località distanti non meno di 10 chilometri dalla sede della comunità montana.

Art. 15.

Le indennità di carica e di presenza previste dai precedenti articoli vengono deliberate annualmente dal consiglio, contestualmente all'approvazione del bilancio preventivo della comunità e la relativa deliberazione è soggetta al solo controllo di legittimità.

Nella prima attuazione della presente legge, le deliberazioni relative alle indennità indicate nel primo comma saranno adottate anche se i bilanci degli enti interessati risultino già approvati.

Art. 16.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 aprile 1981

D'ACQUISTO

IOCOLANO — FASINO

LEGGE 28 aprile 1981, n. **75**.

Revoca dei provvedimenti di cui all'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 262, e successiva proroga di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 56, a favore dei lavoratori dipendenti della IMSA - Industria meccanica S.p.a. di Messina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 2 *maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'indennità straordinaria di cui all'art. 1 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 262, e di cui all'art. 3 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 56, deve intendersi corrisposta a titolo di anticipazione, in attesa delle provvidenze previste dalle leggi 20 maggio 1975, n. 164 e 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 2.

I lavoratori dipendenti della S.p.a. IMSA di Messina, ammessi al godimento del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinari di cui alle leggi 20 maggio 1975, n. 164, e 12 agosto 1977, n. 675, sono tenuti alla restituzione dell'indennità straordinaria percepita a titolo di anticipazione.

Art. 3.

Al recupero delle somme anticipate provvederà l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Messina, nel momento in cui la sede provinciale dell'I.N.P.S. andrà a corrispondere ai singoli beneficiari il trattamento della cassa integrazione guadagni straordinari.

A tal fine il pagamento del predetto trattamento integrativo, relativamente alla somma anticipata, sarà effettuato dalla sede provinciale dell'I.N.P.S. ai singoli lavoratori beneficiari presso l'ufficio provinciale del lavoro di Messina che curerà, all'atto del pagamento, il recupero delle somme pagate in attuazione della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 262, e successiva proroga di cui alla legge regionale 4 giugno 1980, n. 56.

Art. 4.

Le somme recuperate in una o più soluzioni saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 aprile 1981

D'ACQUISTO

MACALUSO

LEGGE 28 aprile 1981, n. 76.
Norme per l'istituzione del ruolo nominativo del personale addetto alle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 21 *del 2 maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ISTITUZIONE E GESTIONE DEI RUOLI

Art. 1.

I ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali di cui alle leggi regionali 12 agosto 1980, n. 87, e 6 gennaio 1981, n. 6, sono istituiti in conformità delle disposizioni della presente legge.

La consistenza numerica dei suddetti ruoli è data dalla somma dei posti previsti nelle piante organiche delle singole unità sanitarie locali.

Art. 2.

I ruoli nominativi regionali sono costituiti in conformità delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le iscrizioni, variazioni o cancellazioni dai ruoli nominativi regionali sono effettuate con decreti dell'assessore regionale per la sanità.

Entro il 31 marzo di ciascun anno i ruoli nominativi regionali aggiornati secondo la situazione al 1° gennaio dello stesso anno sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Regione. Dalla stessa data decorrono tutti gli effetti previsti e conseguenti alla formazione dei ruoli suindicati.

Per ciascun dipendente sono indicati il cognome e il nome, la data di nascita, la data di decorrenza del rapporto d'impiego, la data di decorrenza della nomina nel ruolo di appartenenza, la data di conseguimento della posizione funzionale rivestita e la sede di servizio.

Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dei ruoli, il dipendente può chiedere all'assessore regionale per la sanità, mediante ricorso in opposizione, la rettifica di eventuali errori od omissioni.

L'assessore decide con provvedimento definitivo entro trenta giorni dalla notifica del ricorso.

Trascorso infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto.

Capo II

PRIMA ISCRIZIONE NEI RUOLI NOMINATIVI REGIONALI DEL PERSONALE

Art. 3.

La prima iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale addetto ai presidi, servizi ed uffici delle unità sanitarie locali istituite con la legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, in attuazione del disposto dell'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è disciplinato dalle disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 4.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli di cui al precedente art. 1, gli enti sottoindicati e di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè i comuni, ciascuno per quanto di competenza, devono formare, secondo i criteri indicati al successivo art. 5, elenchi nominativi relativi al personale di ruolo da essi dipendente:

a) enti ospedalieri;

b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che gestiscono ospedali psichiatrici o istituti di neuropsichiatria infantile e altri enti pubblici di cui al quarto comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con esclusione del personale addetto ai servizi per la gestione dei beni mobili ed immobili e di attrezzature non destinate a servizi sanitari o igienico-sanitari o non inerenti comunque a funzioni in materia sanitaria o igienico-sanitaria;

c) consorzi antiturbecolari ed altri consorzi di enti locali per la gestione di servizi sanitari o igienico-sanitari;

d) province, limitatamente al personale addetto ai presidi, uffici e servizi sanitari o igienico-sanitari comunque denominati, ai centri di medicina sociale, ai laboratori di igiene e profilassi, agli ospedali psichiatrici e neuropsichiatrici, ai centri di igiene mentale, ad istituti di prevenzione e cura ed ai presidi sanitari extraospedalieri;

e) comuni, limitatamente al personale addetto agli uffici sanitari ed igienico sanitari comunque denominati ed a qualunque altro presidio sanitario extraospedaliero o servizio sanitario trasferito.

Art. 5.

Negli elenchi nominativi di cui al precedente art. 4 corredati dei dati previsti in apposito schema da predisporsi a cura dell'assessorato regionale della sanità e da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale della Regione, che devono essere formulati* con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge, va incluso:

a) il personale addetto in modo continuativo, da data non successiva al 30 giugno 1977, ai servizi sanitari trasferiti, ovvero assegnato ai servizi medesimi a seguito di assunzione per pubblico concorso espletato entro il 28 dicembre 1978;

b) il personale assunto, successivamente al 28 dicembre 1978, mediante pubblico concorso espletato, secondo la normativa vigente, per la copertura di posti previsti nelle piante organiche dei servizi sanitari trasferiti;

c) il personale dipendente di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 4, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti;

d) il personale dipendente dalle province o dai comuni, che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti a condizione che sia da questi ultimi utilizzato in un settore sanitario.

I predetti elenchi devono essere predisposti a firma del legale rappresentante di ciascuno degli enti interessati entro trenta giorni dalla pubblicazione dello schema di cui al primo comma del presente articolo e devono essere portati a conoscenza del personale dipendente mediante affissione, per quindici giorni consecutivi, all'albo dell'ente o, in mancanza, all'albo del comune ove l'ente ha sede.

Entro quindici giorni successivi alla pubblicazione all'albo, i dipendenti eventualmente interessati possono avanzare istanza, per eventuali modifiche o correzioni agli elenchi stessi, all'ente di appartenenza che, nei successivi quindici giorni, provvede motivamente sulle predette richieste.

Gli elenchi così formati, unitamente alle richieste di modifica pervenute, devono essere trasmessi entro e non oltre i successivi dieci giorni all'assessorato regionale della sanità.

Nella stessa forma devono essere, altresì, comunicate, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni, intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, da apportare agli elenchi in conseguenza di assunzioni effettuate nell'ambito di quanto previsto al primo comma, lettera *b*), del presente articolo, nonchè di modificazioni intervenute nel rapporto di impiego e di cessazioni dal servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma rientrano nelle competenze dell'unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera *b*), dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 6.

Per i fini indicati al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui all'art. 4 devono predisporre e trasmettere all'assessorato regionale della sanità, con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal precedente art. 5, distinti elenchi nominativi relativi:

a) al personale, compreso quello amministrativo, che abbia prestato servizio non di ruolo in via esclusiva ed in modo continuativo in posti vacanti dei propri servizi sanitari nel periodo dal 30 giugno al 28 dicembre 1978, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

b) al personale, limitatamente alle qualifiche o posizioni funzionali iniziali, in servizio continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, numero 33.

In detti elenchi deve essere compreso anche il personale che si trovi in posizione di comando, distacco o assegnazione presso altri enti, a condizione, per quanto riguarda il personale dipendente da province o comuni, che risulti utilizzato in un servizio o settore sanitario.

Nell'ipotesi di servizio prestato presso più enti fra quelli previsti al quinto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli elenchi dovranno essere formulati dall'ente presso cui il personale era in servizio all'atto di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 7.

Gli enti di cui all'art. 4 devono, altresì, predisporre e trasmettere all'assessorato regionale della sanità, con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal precedente art. 5 distinti elenchi nominativi speciali del restante personale a ι detto esclusivamente ed in modo continuativo ai servizi sanita ι trasferiti alle unità sanitarie locali nel periodo successivo al 30 giugno 1978 e che non risulti in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali.

Art. 8.

Nel caso di persistente inadempienza da parte degli enti interessati l'assessore regionale per la sanità, previa diffida, nomina un commissario per l'assolvimento dei compiti assegnati agli enti medesimi dal presente titolo.

Art. 9.

Con decreto dell'assessore regionale per la sanità, il personale di ruolo, compreso negli elenchi di cui all'art. 5, salvo quanto previsto al successivo art. 12, è iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale fatti salvi, altresì, le integrazioni, le modificazioni e i benefici economici e giuridici conseguenti all'applicazione di norme di legge e contrattuali che ne disciplinano il rapporto d'impiego.

E' parimenti iscritto nei suddetti ruoli il personale compreso negli elenchi di cui all'art. 6, che abbia superato il concorso riservato previsto dal quinto comma, lettera *c*), dell'articolo 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dal decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, nonchè dall'art. 24-*ter* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 10.

L'assessore regionale per la sanità iscrive, altresì, nei ruoli nominativi regionali, in conformità ai criteri e con le modalità stabiliti dall'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale di ruolo appresso indicato, ove si verifichino le condizioni previste dalle sottoindicate norme della legge 23 dicembre 1978, n. 833:

a) personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse (quarto e sesto comma dell'art. 67), salvo quanto previsto dal successivo art. 13;

b) personale della Croce rossa italiana (primo e secondo comma dell'art. 70);

c) personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (quarto comma dell'art. 72);

d) personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro (art. 73).

Le amministrazioni interessate devono predisporre e trasmettere all'assessorato regionale della sanità, con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dal precedente art. 5, elenchi nominativi riferiti al personale indicato alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente articolo.

Le amministrazioni stesse devono altresì comunicare, entro trenta giorni dal loro verificarsi, le variazioni da apportare agli elenchi in conseguenza di modificazioni intervenute nel rapporto d'impiego e di cessazione dal servizio per qualsiasi causa.

Dopo l'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, gli adempimenti di cui al precedente comma sono effettuati dall'unità sanitaria locale presso la quale il personale è utilizzato o trasferito ai sensi del terzo comma, lettera *b*), dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 11.

Per i fini indicati al quarto comma, lettera *c*), dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli enti di cui all'art. 10 devono predisporre e trasmettere all'assessorato regionale della sanità, con il rispetto delle modalità dei termini stabiliti dal precedente art. 5, distinti elenchi nominativi relativi al personale, limitatamente alle qualifiche o posizioni funzionali iniziali, in servizio continuativo da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Per i fini dell'ammissione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale di cui al quarto comma, n. 1 dell'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, devono essere predisposti e trasmessi, a cura dell'ente interessato, all'assessorato regionale della sanità, con il rispetto delle modalità e dei termini stabiliti dall'art. 5, distinti elenchi nominativi, relativi al personale della Croce rossa italiana, comunque in servizio all'atto dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso i centri trasfusionali di istituzioni sanitarie pubbliche.

Art. 12.

Ai fini dell'iscrizione nei ruoli regionali di cui alla presente legge, i primi infermieri psichiatrici ex art. 3 del decreto interministeriale 5 gennaio 1970, nonché gli operatori psichiatrici inquadrati al 5° livello funzionale del contratto nazionale di lavoro del personale degli enti locali ed in atto al 4° livello, in servizio presso gli ospedali psichiatrici, sono inquadrati con la qualifica di infermiere psichiatrico con due anni di scuola (operatore professionale di prima categoria).

Il personale che ha frequentato il corso di infermiere psichiatrico ed ha conseguito il relativo attestato viene inquadrato, a domanda, nella qualifica di infermiere psichiatrico (operatore professionale di seconda categoria).

Art. 13.

Il personale di cui all'art. 63 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, con decorrenza dal 1° gennaio 1981 è inquadrato, anche in soprannumero riassorbibile, nei ruoli organici dell'amministrazione centrale della Regione nel rispetto della posizione giuridica e dell'anzianità di servizio possedute alla predetta data di inquadramento.

In deroga a quanto disposto nel comma precedente, il personale di cui trattasi può optare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale, che verrà disposta con decreto dell'assessore regionale per la sanità.

Art. 14.

Ai fini della gestione dei processi di mobilità del personale facente parte del servizio sanitario vengono istituite con decreto dell'assessore regionale per la sanità apposite commissioni paritetiche con la presenza di rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ivi comprese le organizzazioni sindacali mediche, di categoria e della Regione siciliana.

Art. 15.

I benefici di cui all'art. 41 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, si applicano, con la medesima misura e decorrenza, a tutto il personale previsto dall'art. 63 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, ed in servizio presso l'assessorato regionale della sanità alla data del 30 giugno 1980.

Art. 16.

Per l'esercizio dell'azione di surroga ex art. 1916 codice civile relativa alle spedalità consumate dal 1° gennaio 1975, la Regione, sino all'effettivo trasferimento delle competenze alle unità sanitarie locali, si avvale degli uffici legali del disciolto INAM, i quali continueranno ad utilizzare gli avvocati e procuratori in possesso di procura generale *ad lites* rilasciata dal legale rappresentante *pro-tempore* dell'Istituto.

Le unità sanitarie locali subentreranno nei rapporti giuridici contenziosi continuando ad avvalersi dell'opera dei suddetti avvocati e procuratori, nonchè degli avvocati e procuratori facenti parte del personale iscritto nei ruoli unici regionali del servizio sanitario nazionale.

Art. 17.

La Regione siciliana, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, riserva al personale, già in servizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto ed a rapporto di impiego continuativo presso le strutture private convenzionate che cessino il rapporto convenzionale, un'aliquota dei posti vacanti messi a concorso nelle posizioni funzionali iniziali dei diversi ruoli fino al 10 per cento del personale medico e fino al 30 per cento del restante personale, nelle assunzioni per chiamata e nei pubblici concorsi banditi entro due anni dalla data di cessazione del rapporto convenzionale.

La determinazione delle aliquote di cui al precedente comma sarà definita col piano sanitario regionale.

Restano ferme altresì tutte le altre disposizioni contenute nell'art. 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 18.

L'iscrizione del personale di cui agli articoli 9, 10 e 11 e la cancellazione del medesimo dai ruoli dei rispettivi enti di provenienza hanno effetto dalla data di entrata in funzione delle unità sanitarie locali.

Art. 19.

Il superamento dei corsi di riqualificazione previsti dalla legge 3 giugno 1980, n. 243, e dall'art. 19 della legge regionale 24 luglio 1978, n. 22, da parte del personale in servizio, dipendente di ruolo, negli enti di cui al precedente art. 4, determinera la trasformazione del posto occupato dal dipendente, il conseguente inquadramento nel posto corrispondente alla nuova qualifica conseguita e la soppressione del posto precedentemente occupato.

Le predette trasformazioni dovranno essere comunicate, ai fini delle conseguenti variazioni da apportare agli elenchi nominativi, all'assessorato regionale della sanità, a termini della presente legge.

Art. 20.

Sino a quando non sarà entrato in funzione il Servizio informativo regionale di cui all'art. 2 della legge regionale 29 dicembre 1980, n. 145, e nelle more dell'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, il centro meccanografico del disciolto INAM di Palermo provvede agli adempimenti di gestione e di informazione relativi all'anagrafe unica degli assistibili nonchè alla formazione dei tabulati destinati alla liquidazione delle spettanze, mediante assegno unico, ai medici generici e pediatri ed ai controlli sulla spesa farmaceutica e sulla spesa per il convenzionamento esterno.

L'assessore regionale per la sanità può affidare al centro di cui al comma precedente l'espletamento di altre funzioni.

Il piano sanitario regionale determinerà le modalità relative al trasferimento del predetto centro meccanografico alla Regione siciliana.

Il personale dei disciolti enti mutualistici, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso il predetto centro, continua a svolgere presso il centro medesimo le mansioni in atto esercitate (*inciso omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*), ai sensi dell'art. 42 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, in aggiunta al contingente nel predetto art. 42 stabilito.

Art. 21.

(*Si omette l'art.* 21 *in quanto impugnato, ai sensi dell'articolo* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 22.

Al maggior onere derivante dall'art. 15 e ricadente nello esercizio finanziario in corso, nella misura di lire due milioni, si fa fronte con parte delle disponibilità di cui al cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario in corso.

Art. 23.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 aprile 1981

D'ACQUISTO

AVOLA

LEGGE 28 aprile 1981, n. 77.

Integrazioni alla legge regionale 12 agosto 1980, n. 87: Istituzione delle unità sanitarie locali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 2 *maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo l'art. 49 della legge regionale 12 agosto 1980, n. 87, è aggiunto il seguente art. 49-*bis*:

« In sede di predisposizione del piano sanitario regionale triennale l'assessorato regionale della sanità prevede le modalità per consentire ai cittadini residenti nel territorio di una frazione ricadente nell'ambito territoriale di una unità sanitaria locale, diversa da quella della quale fa parte il comune di appartenenza, l'accesso in via normale ai servizi dell'unità sanitaria locale all'interno del cui ambito territoriale la frazione ricade ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 aprile 1981

D'ACQUISTO

AVOLA

LEGGE 28 aprile 1981, n. 78.

Provvedimenti per lo sviluppo del turismo sociale e giovanile in Sicilia.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 21 *del 2 maggio* 1981)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana favorisce lo sviluppo delle attività di turismo sociale e giovanile quale momento di promozione per l'elevazione sociale e culturale dei cittadini e delle loro famiglie.

La Regione, nel rispetto delle pluralità degli indirizzi culturali ed in coerenza con i principi democratici, promuove le condizioni atte a favorire la pratica delle attività ricreative e di impiego del tempo libero.

Art. 2.

Per il raggiungimento delle finalità di cui al precedente art. 1 sono riconosciuti organismi di turismo sociale e giovanile gli enti senza finalità di lucro di emanazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, gli enti turistici delle organizzazioni cooperativistiche o le cooperative con finalità specifiche che non perseguano lucro, nonchè le associazioni che, in conseguenza dei fini statutari, sono iscritte all'albo regionale di cui al successivo art. 3.

Gli enti e le associazioni di cui al precedente comma svolgono la loro attività sociale principalmente:

a) organizzando viaggi e soggiorni, individuali e collettivi, e gite a scopo ricreativo e culturale per i lavoratori, gli anziani, i giovani e le loro famiglie;

b) costruendo o gestendo complessi ed impianti ricettivi e turistici a carattere sociale, particolarmente adatti a fornire ai lavoratori, agli anziani ed ai giovani prestazioni confortevoli ed a prezzi accessibili;

c) esercendo attività comunque connesse con l'utilizzazione del tempo libero, anche complementari alle attività turistiche.

(*Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 3.

Per lo svolgimento della loro attività e per l'ottenimento delle provvidenze previste dalla presente legge gli organismi di turismo sociale devono conseguire l'iscrizione in apposito albo regionale che sarà istituito, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso l'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

L'iscrizione all'albo è disposta, su domanda degli organismi interessati, con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale di cui al successivo art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad iscrivere all'albo regionale, prescindendo dal parere previsto dal precedente comma, gli enti e le organizzazioni che, nell'anno 1980, hanno beneficiato delle provvidenze previste dagli articoli 13 e/o 14 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32.

La cancellazione dall'albo è disposta, con il medesimo procedimento di cui al secondo comma del presente articolo, quando vengano meno i requisiti richiesti.

Tali requisiti saranno determinati con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il comitato regionale per il turismo sociale.

Art. 4.

E' istituito presso l'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti il comitato regionale per il turismo sociale.

Il comitato è presieduto dall'assessore o dal direttore regionale del turismo, comunicazioni e trasporti ed è composto:

a) da tre rappresentanti designati dagli enti di turismo sociale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

b) da tre rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche;

c) da quattro rappresentanti degli istituti di patronato ed assistenza sociale, giuridicamente riconosciuti, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, designati dall'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale;

d) da due rappresentanti degli organismi studenteschi, designati dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti;

e) da cinque esperti designati dall'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentita la giunta regionale;

f) da un rappresentante dell'Unione siciliana degli enti provinciali per il turismo;

g) da un rappresentante dell'Unione siciliana degli albergatori;

h) da un rappresentante delle aziende autonome di cura e soggiorno;

i) da un rappresentante delle agenzie di viaggio della Sicilia.

Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario del settore competente dell'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Il comitato è costituito con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, resta in carica quattro anni ed il suo parere deve essere espresso per tutte le questioni attinenti la materia.

Art. 5.

Agli organismi di turismo sociale e giovanile, iscritti allo albo regionale di cui al precedente art. 3, possono essere concessi sussidi straordinari per spese generali, di organizzazione e di funzionamento, in base ai loro programmi annuali.

Tali programmi devono riguardare, oltre all'attività operativa che ogni ente intende svolgere, anche la promozione di flussi di lavoratori, anziani e giovani, italiani o stranieri, verso la Regione.

I sussidi di cui al precedente comma sono concessi con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, sentito il comitato regionale per il turismo sociale, e sono erogati quanto al 50 per cento contemporaneamente al provvedimento di impegno della spesa e per il restante 50 per cento a chiusura d'anno, su presentazione di dettagliata relazione sull'attività svolta e del rendiconto delle spese sostenute.

Gli organismi ammessi ai benefici della presente legge, in quanto enti di promozione senza finalità di lucro, possono delegare a strutture specifiche l'organizzazione tecnico-commerciale relativa all'attività promossa, vincolandone la politica dei prezzi.

L'art. 14 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, è soppresso e gli stanziamenti relativi sono trasferiti alla competenza del presente articolo.

Art. 6.

Al fine di agevolare i lavoratori siciliani nella fruizione delle vacanze, è istituito presso l'assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti un fondo per la concessione di crediti turistici senza interesse.

Tale fondo è ripartito fra gli organismi di turismo sociale, iscritti all'albo regionale di cui al precedente art. 3, che ne faranno richiesta, in proporzione all'attività dagli stessi preventivata ed è dai medesimi gestito con l'obbligo del rendiconto annuale dei crediti concessi.

In base ai rendiconti di cui al precedente comma le somme assegnate possono essere diminuite o aumentate in ragione dell'effettivo movimento dei crediti concessi.

In ogni caso le somme assegnate non possono essere diversamente destinate, a pena di immediata restituzione all'amministrazione regionale. L'eventuale contenzioso, esigibile o meno, deve parimenti essere rendicontato e giustificato.

Per le finalità di cui al presente articolo l'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti è autorizzato ad assegnare le somme e ad approvare i rendiconti, con proprio decreto, sentito il comitato regionale per il turismo sociale.

L'art. 42 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, e lo art. 13 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, sono soppressi ed i relativi stanziamenti sono trasferiti alla competenza del presente articolo.

I criteri di utilizzazione del fondo di cui al presente articolo saranno determinati con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previa comunicazione alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale e sentito il parere del comitato regionale per il turismo sociale.

Art. 7.

Le provvidenze previste dall'art. 10 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 37, sono estese agli organismi di turismo sociale, iscritti, all'albo regionale, previo parere del comitato regionale per il turismo sociale e del comitato tecnico di cui all'art 8 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

I contributi previsti dal quarto comma dell'art. 10 della succitata legge n. 37 sono da considerarsi per la realizzazione delle opere murarie ed impianti fissi, compresa la spesa per l'acquisizione delle aree, ad eccezione dell'arredamento.

Nella realizzazione di opere, impianti ed attrezzature turistiche, assunte dagli organismi di turismo sociale, possono essere compresi complessi ricettivi extralberghieri turistico-sociali costituiti da cellule abitative autosufficienti dotati di servizi igienici e cucina.

Le tariffe relative a tali complessi sono approvate annualmente con decreto dell'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti, previo parere del comitato regionale per il turismo sociale.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 aprile 1981

D'ACQUISTO

LO GIUDICE

(3038)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100811700)